



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Ambito di Raccolta Ottimale

“Pettineo – Castel di Lucio – Motta d’Affermo”

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DELL'ARO E GESTIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA DEPUTATO ALLA TRASFORMAZIONE DELLA FRAZIONE UMIDA IN COMPOST. “ PETTINEO – CASTEL DI LUCIO – MOTTA D’AFFERMO”.

Durata dell'affidamento: anni 7 (sette)

Importo complessivo: € 1.909.810,06

euro unmilionenovecentonovemilaottocentodieci/06

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1
Oggetto e procedure di affidamento

Il presente Capitolato Speciale individua i contenuti minimi ed essenziali e disciplina le procedure di affidamento ed erogazione del servizio di *“Servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati”* per l'ARO **“Pettineo – Castel di Lucio – Motta d’Affermo”**, tenendo conto:

- delle specificità del territorio interessato;
- delle caratteristiche previste per l’organizzazione della gestione, e comunque del rispetto di quanto prescritto:
 - dalla normativa statale e regionale di riferimento, in particolare dal D. Lgs. n° 152/2006 *“Codice unico dell’ambiente”*;
 - dal D. Lgs. n. 50/2016 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;
 - dalla L.R. n. 9/2010 e s.m.i. *“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”*;
 - dalle Linee di indirizzo per l’attuazione dell’art.5 comma 2-ter della L.R. n 9/2010;
 - dal Piano Regionale dei rifiuti solidi urbani;
 - dal piano di intervento inviato all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità in data 22/01/2019.
 - dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro.

Il servizio, nello spirito della Direttiva Comunitaria 2008/98/CE dovrà essere svolto ed organizzato prioritariamente con l’obiettivo di innalzare le percentuali di raccolta differenziata e consentire di raggiungere e/o superare gli obiettivi di base prefissati dalla norma, privilegiando nell’ordine:

- La prevenzione della produzione del rifiuto;
- Il riutilizzo dei prodotti;
- Il riciclaggio di alta qualità.

Quanto sopra al fine di ridurre il quantitativo di rifiuti solidi urbani indifferenziati da avviare allo smaltimento finale.

La separazione dei rifiuti dovrà essere attuata alla fonte, attraverso modalità di raccolta tendenti alla individuazione e separazione delle singole frazioni merceologiche.

Il servizio dovrà tendere a conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata (RD) e a favorire, per come indicato nel Piano di Intervento dell’ARO, il recupero di materia stabiliti dalla vigente normativa, nel rispetto dei livelli minimi fissati dall’art. 9 comma 4 lettera a della L.R. n° 9/2010 come appresso definiti:

- anno 2015: RD pari al 65%, recupero di materia pari al 50%.

Il servizio dovrà altresì raggiungere i seguenti obiettivi:

- una riduzione percentuale dei quantitativi dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (RI) conferiti in discarica pari alla percentuale di miglioramento raggiunta per la raccolta differenziata;
- entro e non oltre un anno dalla consegna dei servizi i quantitativi dei rifiuti urbani biodegradabili (RUB) dovranno conseguire il valore fissato dal Piano per la riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica approvato con ordinanza commissariale n. 1133 del 28/12/2006 per l'ambito Territoriale cui il Comune (o i Comuni) appartenevano alla data di emanazione dell'Ordinanza;
- entro e non oltre il 31.12.2019, i quantitativi dei rifiuti urbani biodegradabili (RUB) dovranno conseguire il valore fissato dalla norma pari a 81 Kg/anno per abitante.

La Stazione appaltante verifica annualmente i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, applicando in caso di mancato raggiungimento degli stessi le penalità di seguito stabilite all'art 13 "Penalità".

La percentuale di raccolta differenziata sarà calcolata secondo i criteri fissati con nota circolare prot. 15520 del 30/04/2008 dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque.

L'aggiudicazione del presente servizio avviene nel rispetto delle procedure di gara individuate dal bando e dal relativo disciplinare di gara, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La stazione appaltante procederà alla verifica dell'anomalie delle offerte ai sensi degli artt. 97 e ss. D.Lgs. n.50/2016.

ART. 2 Descrizione del servizio

Il Servizio dovrà essere svolto nei territori dei comuni dell'ARO come indicato nel **Piano di Intervento**; il servizio oggetto di affidamento comprende i seguenti **servizi di base**:

- la raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e speciali, come definiti dall'art. 184 comma 2 del D lgs. n° 152/2006 (incluso quelli raccolti in forma differenziata e RUP) prodotti dalle utenze assoggettate alla TARI, nel rispetto del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, compreso il trasferimento agli impianti di destinazione finale di trattamento di stoccaggio o di smaltimento;
- il ritiro ed il trasporto agli impianti di destinazione finale di trattamento, di stoccaggio o di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati provenienti dalla pulizia dei mercati (rionali, settimanali e/o mensili), il cui conferimento, in contenitori forniti dal gestore, è a cura dei venditori ambulanti;
- il ritiro degli sfalci di potatura (assimilabili ai *rifiuti vegetali provenienti da aree verdi*, individuati come rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, lettera e del D. Lgs. n° 152/2006), nel rispetto del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, compreso trasporto all'impianto di destinazione finale;
- il lavaggio ad alta pressione (interno ed esterno), disinfezione e manutenzione dei cassoni scarrabili, cassonetti, dei contenitori vari (escluso quelli dati in uso ai privati) e delle attrezzature a servizio della raccolta;

- gestione e conduzione di un centro comunale di raccolta e relativa impiantistica, anche deputato alla trasformazione della frazione verde e/o umida in compost;
- gestione delle strutture e logistica relativa alla fase di raccolta, lavaggio attrezzature a servizio della raccolta, svuotamento dei contenitori di raccolta dei Rifiuti Urbani Pericolosi (farmaci, pile-batterie, T/F, vernici, etc)., compreso il trasferimento agli impianti di destinazione finale di trattamento di stoccaggio o di smaltimento;

Gli impianti di destinazione saranno quelli ubicati all'interno del territorio della regione Sicilia, all'interno del quale dovranno essere garantiti ed ottimizzati tutti i trasporti che sono da intendersi ricompresi nel canone d'appalto.

ART. 3 **Definizioni**

Ai fini del presente capitolato speciale s'intendono per:

- **Legge Regionale:** la Legge della Regione Siciliana n°9 del 08/04/2010 "*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*" e s.m.i.;
- **Piano Regionale (PRGR):** il Piano di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con Decreto n°0000125 dell'11 luglio 2012 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- **Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione dei Rifiuti (SRR):** la società consortile di capitali istituita per l'esercizio delle funzioni affidate dalla L.R. n.9 del 08/04/2010 e s.m.i.;
- **Piano di Intervento:** il piano riguardante le modalità di organizzazione del servizio nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza, redatto dai comuni (singoli o associati) adottato dai comuni di Pettineo, Castel di Lucio e Motta d'Affermo, rispettivamente con delibera di CC n. 40 del 28/12/2018, n. 53 del 28/12/2018 e n. 1 del 18/01/2019.
- **Area di Raccolta Ottimale (ARO):** il territorio all'interno del quale i Comuni, in forma singola o associata possono procedere, ai sensi dell'art. 5 comma 2-ter l.r. n° 9 del 08/04/2010 e s.m.i secondo le modalità indicate nella medesima legge regionale e specificate dalle Direttive dell'Assessore Regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità n. 1/2013 (circ. prot. n. 221/2013) e n. 2/2013 (circ. prot. n. 1290/2013). L'ARO comprende i Comuni di Pettineo, Castel di Lucio e Motta d'Affermo.
- **Ufficio ARO:** l'Ufficio preposto allo svolgimento degli adempimenti tecnico amministrativi strumentali all'affidamento e all'organizzazione del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati sul territorio dell'A.R.O..
- **Stazione appaltante/Amministrazione aggiudicatrice:** Comune di Pettineo (comune capo fila).
- **Capitolato Speciale d'Appalto (CSA):** il presente capitolato d'oneri;
- **Concorrente:** l'operatore economico che concorra all'aggiudicazione dell'appalto;
- **Progetto:** l'offerta presentata dal concorrente avente ad oggetto l'indicazione dei contenuti della prestazione nel rispetto di quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto, e dal piano di intervento;
- **Gestore del servizio:** l'aggiudicatario che abbia stipulato il contratto di appalto;
- **Responsabile del procedimento:** il responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. n.50/2016;

- **Direttore dell'esecuzione del contratto:** il D.E.C. di cui all'art. 111 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

ART. 4

Contenuti dell'offerta tecnica

L'offerta tecnica presentata dai concorrenti consiste in **un progetto** per l'espletamento del servizio oggetto di affidamento articolato come segue.

A. ORGANIZZAZIONE ED ATTIVITÀ RICOMPRESE NEL SERVIZIO

I concorrenti dovranno descrivere per i Comuni dell'ARO le modalità mediante le quali intenderanno svolgere il servizio oggetto di affidamento, specificando, in particolare, la propria struttura organizzativa, la disponibilità logistica, di mezzi e personale da impiegare, le specifiche attività di cui si compone il predetto servizio, tenendo conto di quanto previsto nel Piano di Intervento.

A.1. Attività e servizi erogati.

Il progetto dovrà indicare lo svolgimento delle attività relative ai servizi per come specificato nel Piano di intervento approvato.

A.2. Modalità organizzative, mezzi e personale a disposizione.

Per ciascuno dei comuni associati, il progetto, nel rispetto del Piano di Intervento, dovrà specificare le modalità organizzative ed operative di mezzi e personale che i concorrenti intenderanno impiegare.

Il progetto dovrà riportare per ogni singola attività le indicazioni di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- **attività di spazzamento stradale:**
 - non prevista;
- **attività di raccolta e trasporto del rifiuto indifferenziato e delle raccolte differenziate:**
 - metodi di raccolta in tutte le aree interessate dal servizio (per esempio: raccolta porta a porta, raccolta dedicata e/o a chiamata, raccolta itinerante, etc.);
 - automezzi utilizzati per la raccolta (per esempio: caratteristiche, anno di immatricolazione che dovrà essere non superiore a 15 anni, tipologia di impiego, tipo di alimentazione, ecc.);
 - attrezzature disponibili (caratteristiche tecniche dei contenitori utilizzati, tipologia di utilizzo);
 - caratteristiche dei contenitori assegnati alle utenze;
 - frequenze delle raccolte,
 - organizzazione del personale impiegato.

Le stesse indicazioni dovranno essere riportate per tutte le altre attività obbligatorie e per le attività aggiuntive e opzionali previste.

La definizione di tali contenuti dovrà rispettare le indicazioni, le previsioni e gli standard di risultato definiti dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti e, per le attività di raccolta differenziata, dovrà far riferimento alle Linee Guida operative per l'ottimizzazione delle raccolte differenziate di cui all'Allegato n.6 del PRGR.

Per ciò che riguarda i rapporti con il personale si farà riferimento a quanto stabilito dal Contratto collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL).

Al fine di assicurare la salvaguardia dell'occupazione e delle professionalità maturate nella esecuzione dei servizi condotti dalla precedente gestione sul territorio interessato dal presente appalto, il concorrente nella predisposizione dell'offerta dovrà tenere conto e rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente, dall'art.19 comma 8 della L.R. n.9 del 08/04/2010 e s.m.i., dal D.Lgs. n°152/2006 art. 202, dal Piano di Intervento dell'ARO, nonché dall'Accordo Quadro sottoscritto tra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e le parti sociali del 6/8/2013 (pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti) e conseguenziali.

Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali nella disponibilità degli enti locali (Centri comunali di raccolta, Isole ecologiche, stazioni di trasferimento, mezzi ed attrezzature) che afferiscono alla logistica per le fasi della raccolta e del trasporto dei rifiuti nel territorio dell'ARO, se riconosciuti dalla Stazione appaltante efficienti ed a norma, sono conferiti in comodato oneroso per l'espletamento del servizio al Gestore, ai sensi di quanto previsto dall'art.7 comma 8 della L.R. n°09/2010 nonché dalle disposizioni dell'art. 202 comma 4 del D. Lgs. n°152/06, e dovranno essere da questo obbligatoriamente utilizzati.

Il concorrente dovrà predisporre apposita offerta, da inserire tra i documenti allegati al progetto, nella quale dovrà indicarsi il corrispettivo economico da riconoscere alla Stazione appaltante a fronte dell'utilizzo degli impianti e delle dotazioni varie fornite in comodato, specificandone per ciascuna di esse il relativo importo offerto.

L'affidatario, nel mantenimento della destinazione d'uso originaria e per tutta la durata prevista dal contratto, ne assume responsabilmente i relativi oneri, obbligandosi ad adottare ogni cura per mantenere in perfetta efficienza tecnica ed in condizioni di massima sicurezza quanto ricevuto.

Detti impianti e tutte le altre dotazioni conferite in comodato oneroso verranno consegnati all'aggiudicatario, previa ricognizione in contraddittorio, ed alla fine del rapporto dovranno essere da questo restituiti in perfetta efficienza all'Ente appaltante, previe le verifiche sullo stato d'uso da parte dell'Ufficio comune al fine di determinarne eventuali danni non riconducibili all'ordinario utilizzo.

B. SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

Il progetto della prestazione dovrà contenere le seguenti parti appresso riportate.

B.1. Spazzamento stradale.

Non previsto.

B.2. Metodo di raccolta.

La raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani ed il conferimento dei rifiuti ad essi assimilati dovrà avvenire nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 ed in coerenza di quanto richiamato nel capitolato.

In ossequio alle *Linee Guida operative per l'ottimizzazione delle raccolte differenziate* di cui all'Allegato n.6 del PRGR (ai cui principi l'offerta deve uniformarsi e fare riferimento), dovrà prevalere il principio della “**domiciliarizzazione diffusa**”, prevedendo eventuali eccezioni e integrazioni in considerazione delle specificità del contesto (difficoltà operative locali, peculiarità di alcune tipologie di materiale, dispersione abitativa in certi contesti) e l'opportunità di istituire “circuiti complementari” a consegna (Centri Comunali di Raccolta, Ecopunti, sistemi a punto mobile di consegna) anche allo scopo di valorizzare comportamenti virtuosi.

Nel caso di raccolta con sistema domiciliare o condominiale, il servizio è effettuato al limite del confine di proprietà dell'utente o presso punti individuati dall'impresa d'intesa con l'Ente affidante, dove l'utente deposita le frazioni dei rifiuti in contenitori o sacchi a perdere ben chiusi, di colore differenziato a seconda della tipologia del rifiuto da conferire.

B.3. Raccolta delle frazioni differenziate e dell'indifferenziato.

Il servizio di raccolta differenziata dovrà essere organizzato con criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio e con lo scopo di:

- garantire la copertura omogenea del territorio, tenuto conto del contesto geografico, avvicinando il luogo di conferimento all'utente;
- diminuire il flusso di rifiuti da smaltire;
- favorire il recupero dei materiali;
- sviluppare metodi e modalità di riconoscimento dell'utente conferitore al fine di consentire l'adozione di sistemi di premialità al cittadino virtuoso;
- raccogliere le singole frazioni dei rifiuti con l'obiettivo della migliore qualità possibile, informando correttamente i cittadini affinché siano ridotte al minimo le frazioni estranee;
- raccolta di rifiuti urbani pericolosi e RAEE (per es. pile, batterie, farmaci scaduti, vernici, apparecchiature elettriche ed elettroniche, toner, lampade, ecc).

I rifiuti, da qualunque fonte provenienti, assoggettati al servizio pubblico, dovranno essere raccolti almeno nelle seguenti frazioni (in considerazione dei c.d. circuiti di raccolta di cui alle Linee Guida allegate al PRGR):

- scarti di cucina – frazione umida;
- sfalci e patate;
- carta e cartone;
- imballaggi primari, secondari e terziari, distinti per frazione;
- rifiuti ingombranti e R.A.E.E.;
- rifiuto urbano secco residuo (RUR);

Il progetto dovrà dettagliare le specifiche tecniche e le modalità di svolgimento del servizio per ciascuna delle frazioni di cui sopra, in linea con le rispettive indicazioni riportate nel Piano di Intervento approvato e nelle Linee Guida sopra citate di cui all'Allegato n.6 del PRGR.

Il concorrente dovrà altresì indicare le modalità di raccolta che intende attuare in ordine alla frazione indifferenziata.

B.5. Altre attività di base.

Il progetto dovrà dettagliare le specifiche tecniche e le modalità di svolgimento del servizio relativamente alle attività connesse ai Servizi di base non riferite nei precedenti punti B.

B.6. Piano della sicurezza.

Il progetto dovrà essere corredato da un Piano di Sicurezza che descriva le varie fasi operative relative ad ogni attività svolta nel servizio, individuando tutte le eventuali criticità e quindi prescrivendo tutte le azioni atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, tenendo conto altresì dell'organizzazione generale e della logistica in uso.

B.7. Piano di comunicazione

Non previsto

B.8 Carta della qualità dei servizi- Consultazioni- Verifiche- Monitoraggio

Il soggetto gestore redige la «**Carta della qualità dei servizi**» recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni offerte, indicando le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.

In uno alla Carta dei Servizi dovrà essere prodotto il calendario delle periodiche consultazioni con le associazioni dei consumatori e delle obbligatorie verifiche periodiche sull'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio offerto.

Dovrà altresì essere previsto un sistema di monitoraggio permanente che verifichi il rispetto dei parametri del servizio offerto e di quanto stabilito nelle Carta della qualità, che consenta di valutare le osservazioni e dei reclami avanzati dai cittadini.

C. PROPOSTE MIGLIORATIVE E SERVIZI OPZIONALI PROPOSTI

E' autorizzata la possibilità di introdurre delle varianti migliorative, art. 95 del decreto legislativo n° 50/2016, purché queste:

- valorizzino la capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione dei rifiuti;
- favoriscano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti;
- siano riconducibili alla applicazione di migliorie sulle modalità esecutive del progetto di base;
- migliorino l'organizzazione del servizio ivi previsto
- riducano i consumi di carburanti e le emissioni inquinanti dei mezzi impiegati per lo svolgimento dei vari servizi.

A. R. O.

"PETTINEO - CASTEL DI LUCIO - MOTTA D'AFFERMO"
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

La proposta variante migliorativa dovrà contenere una dettagliata relazione illustrativa, completa di grafici e di un crono programma, che ne espliciti i risultati previsti.

I concorrenti dovranno indicare nelle proposte migliorative:

- I principi e le regole utilizzati nella redazione della proposta;
- Le fasi e modalità di attuazione;
- I risultati attesi e le verifiche di riscontro.

I concorrenti potranno proporre inoltre in sede di gara per migliorare l'offerta, i seguenti servizi:

- Servizio di pulizia mediante spazzamento, col sistema manuale e/o meccanico, dei rifiuti urbani provenienti da vie, piazze, marciapiedi, nonché da tutte le aree pubbliche o soggette ad uso pubblico anche se temporaneo o regolamentato, comprese le aiuole ed i giardini pubblici;
- Servizio di pulizia del centro abitato in occasione delle feste patronali e mercati secondo le date concordate con i vari comuni;
- Servizio di diserbo del suolo pubblico, comprese le fossette degli alberi, gli interstizi dei marciapiedi e delle strade pubbliche, da attuarsi in modo efficiente e continuativo;
- Servizio di: pulizia e lavaggio delle strade, svuotamento dei contenitori/cestini in occasione delle feste patronali, fiere annuali ed importanti manifestazioni;
- Servizio di rimozione dal suolo pubblico delle carcasse di animali di piccola, media e grande taglia, successivo allontanamento e smaltimento finale secondo le vigenti disposizioni sanitarie in materia.
- Servizio di raccolta e conferimento ad impianto autorizzato per lo smaltimento finale delle siringhe abbandonate sul suolo pubblico.
- Servizio di pulizia radicale delle caditoie stradali e dei sottostanti pozzetti di raccolta delle acque piovane.
- Servizio di pulizia spiagge.
- Servizio di raccolta rifiuti abbandonati su aree pubbliche fuori dal centro abitato.
- Incremento del servizio di spazzamento;
- Servizio di pulizia e decespugliamento periferie;
- Servizi di derattizzazione e disinfestazione periodici nell'area del centro nell'abitato.

La proposta di servizi integrativi dovrà contenere una dettagliata relazione illustrativa, completa di grafici e di un crono programma, che espliciti gli obiettivi che si intendono perseguire.

I medesimi servizi sopra indicati come possibile oggetto di proposte migliorative, qualora non dovessero essere proposti dalle ditte partecipanti alla gara, dovranno comunque essere garantiti, se commissionati, ai singoli Comuni, quali servizi "opzionali" che le Amministrazioni Comunali possono richiedere quale potenziamento del servizio di base od altri servizi non previsti. Tali servizi, in applicazione delle procedure previste dall'art. 63 del D.Lgs 50/2016, ed entro i limiti stabiliti dal successivo art. 106 del medesimo testo normativo, previa valutazione di adeguatezza tecnico-operativa e di convenienza economica, potranno costituire, quali varianti aggiuntive in corso di esecuzione, oggetto di specifico e motivato affidamento allo stesso gestore del servizio individuato dal presente capitolato.

In tal caso, sempre entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016, gli eventuali affidamenti aggiuntivi costituiranno modifiche al contratto adottate in parziale deroga del solo criterio di rotazione prevista dal Codice dei Contratti pubblici.

ART. 5 Corrispettivo e durata dell'appalto

Importo complessivo del servizio in appalto Euro € 1.909.810,06 (Euro unmilionenovecentonovemilaottocentodieci/06) IVA esclusa di cui € 34.103,75 (Euro trentaquattromilacentotre/75) per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso.

Che riferito in base annua risulta pari ad € 272.830,01;

servizi di base per sette anni:

Descrizione	Quota I° anno	Quota x 7 anni
A) - personale	€ 145.170,46	€ 1.016.193,24
B) - attrezzature	€ 35.634,40	€ 249.440,81
C) - automezzi	€ 62.793,36	€ 439.553,51
Somma (A+B+C)	€ 243.598,22	€ 1.705.187,56
D) - Spese generali	€ 9.743,93	€ 68.207,50
E) - Utile d'impresa	€ 19.487,86	€ 136.415,00
	€ 272.830,01	€ 1.909.810,06
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 34.103,75
Importo servizio soggetto a ribasso		€ 1.875.706,31

Ripartizione annua per singolo comune

RIPARTIZIONE PER COMUNE				
	Comune	Importo complessivo	Oneri sicurezza	Importo b.a.
1	Pettineo	€ 98.196,99	€ 1.753,52	€ 96.443,48
2	Castel di Lucio	€ 97.331,15	€ 1.738,06	€ 95.593,10
3	Motta d'Affermo	€ 77.301,86	€ 1.380,39	€ 75.921,47
	Totale	€ 272.830,01	€ 4.871,96	€ 267.958,04

L'importo complessivo del servizio posto a base di gara è pari ad € 1.875.706,31, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 34.103,75 ed IVA.

L'importo suddetto è comprensivo di tutte le spese connesse all'erogazione del servizio, incluse quelle necessarie per il reperimento degli strumenti dei materiali e delle attrezzature di supporto.

Il costo di conferimento dei rifiuti indifferenziati agli impianti di smaltimento finale è a carico del Comune, escluse le spese di trasporto.

Il costo di conferimento delle frazioni differenziate agli impianti è a carico del Comune, escluse le spese di trasporto.

I proventi derivanti dai rifiuti differenziati, conferiti in forza delle convenzioni sottoscritte tra i Comuni ed i Consorzi di filiera, spettano al Comune.

Il contratto sarà soggetto all'art. 26 "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione" D Lgs. n°81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n°123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.

Il Contratto è previsto stipulato a corpo ed ha durata di anni 7 (sette), decorrenti dalla data di inizio effettivo del servizio affidato, comunicata dall'Ente appaltante all'aggiudicatario.

L'amministrazione appaltante, a completamento del primo triennio e qualora sia accertato dalla stessa attraverso l'ufficio comune che a livello nazionale o regionale il costo medio applicato a parità di prestazioni sia inferiore per non meno del 5% rispetto a quello offerto dall'affidatario, potrà recedere dal contratto di appalto, salvo che l'affidatario non dichiari la propria disponibilità ad adeguare il corrispettivo alle sopravvenute condizioni finanziarie.

Tutti i servizi oggetto del presente capitolato generale sono servizi pubblici essenziali e costituiscono attività di pubblico interesse.

La loro erogazione, anche in forza del principio di continuità, non può essere sospesa o abbandonata per nessun motivo, salvo comprovati casi di forza maggiore.

E' vietato il rinnovo tacito del contratto.

ART. 6 Sopralluogo

Il sopralluogo sui luoghi è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata al seguente indirizzo pec: posta@pec.comune.pettineo.me.it, e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12 del 15° giorno antecedente alla gara.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno due giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/ procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

ART. 7

Versamento contributo Autorità di vigilanza.

Ai sensi dell'art. 1, comma 67, della L. n° 266/2005 il concorrente dovrà effettuare un pagamento a titolo di contributo, in favore della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (oggi ANAC), secondo le istruzioni "relative alle contribuzioni dovute da soggetti pubblici e privati, in vigore al 1 gennaio 2011".

Ai fini delle operazioni di pagamento il concorrente potrà seguire le modalità indicate sul sito internet dell'ANAC.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere fornita alla stazione appaltante o con la esibizione della copia del versamento ovvero fornendo una dichiarazione ex artt. 38 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., attestante l'avvenuto pagamento del contributo.

ART. 8

Cauzioni e garanzie

Il concorrente dovrà produrre, all'atto della presentazione dell'offerta, il documento comprovante l'avvenuta costituzione, in favore del Comune presso cui è costituito l'Ufficio Comune ARO, di una cauzione provvisoria in conformità di quanto stabilito dall'art. 93 del D.Lgs. n° 50/2016 a garanzia delle obbligazioni assunte con la presentazione della propria offerta.

Tale cauzione dovrà essere di Euro € 38.196,20 pari al 2% dell'importo presunto dell'appalto al netto dell'I.V.A.

Per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità EN ISO 9000 e EN ISO 14001 l'importo della cauzione è ridotto del 50% e, pertanto, dovrà essere di Euro € 19.098,10.

La cauzione provvisoria dovrà essere prestata a garanzia della serietà dell'offerta, della corretta partecipazione alla gara, dell'adempimento delle obbligazioni ed oneri tutti inerenti alla partecipazione alla gara medesima, nonché a garanzia della sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara e della conclusione del contratto d'appalto in caso di aggiudicazione.

La cauzione sarà svincolata secondo quanto stabilito dall'art. 93, comma 9 del D.Lgs. n° 50/2016.

La cauzione provvisoria dovrà essere, a pena di esclusione, valida per 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte e contenere l'impegno del garante *di estendere la validità della garanzia per ulteriori 90 (novanta) giorni per richiesta della stazione appaltante*, nel caso in cui al momento della scadenza originaria non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'art.93 del D.Lgs. n° 50/2016, dovrà, a pena di esclusione, essere a prima domanda, solidale, indivisibile e con l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione nonché all'eccezione di cui all'art.1957 c.c. secondo comma.

A. R. O.

"PETTINEO - CASTEL DI LUCIO - MOTTA D'AFFERMO"
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Unitamente con la cauzione provvisoria il concorrente dovrà produrre una dichiarazione mediante la quale un fideiussore si obblighi a rilasciare, in caso di aggiudicazione della gara, la garanzia richiesta dall'art.103 del D.Lgs. n° 50/2016 per la puntuale esecuzione del contratto d'appalto.

La cauzione provvisoria dovrà essere intestata al Comune di Pettineo, presso cui è costituito l'Ufficio Comune ARO.

ART. 9 **Subappalto - Avvalimento**

E' ammesso il subappalto nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i..

A tal fine il concorrente dovrà presentare una dichiarazione che attesti tale volontà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del su citato D. Lgs. n° 50/2016, con l'indicazione delle attività che si intendono subappaltare, non oltre, però, il limite legale del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto d'appalto.

Qualora il concorrente intenda ricorrere al subappalto dovrà indicare all'atto dell'offerta le attività e/o i servizi che intende affidare in subappalto.

L'affidamento in subappalto sarà autorizzato alle condizioni di cui all'art. 105 del su citato D. Lgs. n° 50/2016.

Non potrà essere autorizzato l'affidamento in subappalto ad imprese che abbiano partecipato alla gara.

E' ammesso l'avvalimento nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni stabiliti dall'art. 89 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i..

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa Impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, né che partecipino alla gara sia l'Impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

L'operatore economico concorrente e l'Impresa ausiliaria saranno responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la conclusione del contratto di appalto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto subappaltatore e ausiliario.

ART. 10 **Obblighi dell'appaltatore**

L'appaltatore dovrà eseguire la prestazione oggetto dell'appalto nel rispetto del progetto allegato all'offerta tecnica e comunque nel rispetto della tempistica di cui al presente capitolato.

In particolare:

- L'appaltatore sarà responsabile della corretta esecuzione del servizio.

- L'appaltatore è soggetto, nei limiti della natura e delle caratteristiche del servizio oggetto agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale.
- L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e alle figure ad essi equiparati derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali e alle figure ad essi equiparati, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
- Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.
- L'appaltatore si obbliga a produrre al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) in occasione dei pagamenti, un'autocertificazione attestante la regolarità retributiva di tutti i lavoratori impiegati nel servizio.
- L'appaltatore si obbliga al rispetto di quanto stabilito nel protocollo di legalità del 23/5/2011 stipulato tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, la Confindustria Sicilia, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.
- L'appaltatore si obbliga al rispetto di quanto stabilito nel protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12.07.2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefettura dell'isola, autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL (Circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31.01.2006);
- L'appaltatore si obbliga a rispettare e fare rispettare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo le norme contenute del D.P.R. n. 62/2013 e nei Codici di Comportamento approvati dai Comuni facenti parti dell'ATO Pettineo, Castel di Lucio e Motta d'Affermo con delibere di Giunta Comunale, rispettivamente n. 12 del 26/02/2014, n.18. del 31/01/2014 e n. 7 del 19/02/2014;
- L'appaltatore si obbliga, fermo restando quanto previsto nel contratto a:
 - comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente in via preventiva, le date di eventuali scioperi, le ore e gli orari nonché le modalità di esecuzione del servizio minimo secondo quanto stabilito dal codice di regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti alle attività individuate dal campo di applicazione del CCNL unico di settore;
 - osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative che saranno comunicate dai comuni;
 - osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le prescrizioni indicate nel capitolato speciale compreso la fornitura e la successiva manutenzione, dei contenitori e delle attrezzature necessarie allo svolgimento dei servizi di raccolta delle varie tipologie di rifiuto;
 - ottemperare a quanto stabilito dalla normativa in materia di sicurezza dell'ambiente di lavoro di cui al D.Lgs. n°81/2008 e ss.mm.ii;
 - dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del contratto d'appalto.
 - osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto;

- o a nominare, all'atto della stipula del contratto d'appalto, un responsabile dell'esecuzione del contratto che sarà il referente responsabile nei confronti della Stazione appaltante, della SRR e del Comune e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l'appaltatore; esso in particolare avrà la responsabilità di organizzare l'attuazione del servizio e di trasmettere agli organi preposti i dati statistici.

Inoltre, l'Appaltatore dovrà provvedere a tutte le forniture, posizionamento e consegna delle attrezzature previste nell'Offerta Tecnica.

È fatto obbligo al gestore a proprie cure e spese la realizzazione di una banca dati per il controllo delle attività che si svolgono sul territorio basato sull'utilizzo di tecnologie GIS per la vigilanza sui percorsi degli automezzi e per l'archiviazione dei dati.

Gli eventuali maggiori oneri, entro la soglia del 5% dell'importo complessivo posto a base di gara, derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del gestore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e il gestore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dei comuni, assumendosene il medesimo gestore ogni relativa alea.

Il gestore è tenuto a dotarsi di una sede aziendale – **centro servizi**, per la quale dovrà produrre, all'atto della sottoscrizione del contratto, apposito contratto di locazione, ovvero il titolo di proprietà o possesso dei locali e in cui a tutti gli effetti di legge, elegge domicilio legale; detta sede, dovrà essere ubicata nell'ambito del Comune di Pettineo.

Il gestore deve inoltre disporre di idonei locali e/o aree opportunamente dislocati sul territorio da adibire a:

- spogliatoio, servizi igienici, docce destinati al personale operante;
- ricovero mezzi, deposito attrezzature e materiali, operazioni di lavaggio mezzi, disinfezione e manutenzione dei mezzi e delle attrezzature.

ART. 11

Fatturazioni, pagamenti e tracciabilità dei pagamenti

Ai sensi del comma 2 lett. c art. 4 L.R. n°9/2010 **i comuni provvedono, ciascuno per il proprio territorio comunale, al pagamento** del corrispettivo di cui al precedente art. 5, assicurando l'integrale copertura dei relativi costi.

Ai sensi del comma 2, lettera d, art. 4 L.R. n°9/2010, **i comuni, provvedono all'adozione della delibera di cui all'art. 159, comma 2, lettera c, del D.Lgs n°267/2000**, vincolando le somme destinate al servizio e garantendo il permanere del vincolo di impignorabilità.

Dette somme dovranno trovare copertura finanziaria nel rispetto di quanto stabilito all'art.191 del su richiamato D. Lgs n°267/2000.

Ciascuna fattura emessa dall'affidatario del servizio dovrà contenere il riferimento al Contratto d'appalto cui si riferisce (con indicazione di CIG e CUP) e dovrà essere intestata e spedita al Comune interessato in formato elettronico nonché, in copia, all'Ufficio di A.R.O. esclusivamente per e-mail al seguente indirizzo utc@comune.pettineo.me.it.

L'importo delle predette fatture verrà corrisposto secondo la normativa vigente in materia secondo quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n°231/2002 e bonificato su apposito conto corrente dedicato, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge n.136/2010 e sue ss.mm.ii., al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari.

In base all'art. 3 della Legge n.136 del 2010 "Piano straordinario contro le mafie" come modificato dal Decreto Legge n.287 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei subcontraenti, dei subfornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'appalto, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4; ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP;

b) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

c) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;

d) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

La ditta, pertanto, dovrà indicare, prima della conclusione del contratto, gli estremi del conto corrente bancario/postale dedicato alle commesse pubbliche e le generalità dei soggetti abilitati ad operare sul conto stesso, impegnandosi, altresì, a comunicare ogni variazione relativa ai detti dati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il gestore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto; qualora il gestore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il singolo contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. dalle amministrazioni comunali.

Queste ultime potranno altresì procedere all'esecuzione in danno e a carico del gestore della prestazione del servizio non adempiuta.

In caso di raggruppamento di imprese (R.T.I.) i pagamenti saranno effettuati alle singole imprese in funzione dei contenuti degli atti che regolano il R.T.I. ed ai vigenti disposti normativi.

Resta, altresì, inteso che la liquidazione ed il pagamento delle fatture, da parte del singolo Comune, è subordinato:

- all'accertamento della regolarità contributiva della ditta appaltatrice mediante acquisizione del D.U.R.C.;
- alla verifica, da parte del Comune contraente, limitatamente ai pagamenti superiori ai 5.000 euro, che ai sensi dell'art. 2, comma 9, del D.L. 03.10.2006 convertito in legge 24.11.2006 n. 286 e s.m.i non vi siano cause ostative nei confronti della ditta interessata.

Il termine di 30 giorni resta comunque sospeso nel caso di esito negativo di uno o più dei suindicati accertamenti.

I pagamenti verranno liquidati dal singolo Comune, a seguito, altresì, di accertamento da parte dei propri uffici sulla regolarità e congruità delle prestazioni fornite, applicando eventuali penali stabilite dal contratto, nonché sul pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti.

Qualora il gestore risulti inadempiente con il versamento delle retribuzioni correnti dovute al personale impiegato nella prestazione del servizio appaltato, il comune procederà alla sospensione dei pagamenti delle fatture ed assegnerà un termine non superiore ai trenta giorni entro il quale il gestore dovrà procedere a regolarizzare tali adempimenti.

Resta fermo, inoltre, quanto previsto dall'art. 17 dello schema di contratto in merito alla comunicazione dei dati richiesti dalla normativa vigente.

Il pagamento delle fatture da parte del Comune sarà effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione.

Il gestore non potrà eccepire al Comune alcun diritto a titolo di risarcimento danni o interessi per detta sospensione dei pagamenti della fatture causate da proprie inadempienze.

Qualora il gestore non adempia nel termine prescritto a regolarizzare la propria posizione il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto d'appalto.

Il costo di conferimento dei rifiuti indifferenziati e delle frazioni differenziate ai relativi impianti è a carico del Comune, escluse le spese di trasporto.

I proventi derivanti dai rifiuti differenziati, conferiti in forza delle convenzioni sottoscritte tra il Comune ed i Consorzi di filiera o recuperatori privati, spettano al Comune.

ART. 12

Adempimenti in materia di antimafia, disposizioni penali e Codici di Comportamento

Ai sensi del decreto legislativo n° 159 del 2011 verrà verificata, in relazione al soggetto appaltatore, la sussistenza di impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia nonché l'eventuale sottoposizione alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e le condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

L'appaltatore si dovrà impegnare a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Sicilia in data 12/07/2005, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

In particolare, l'appaltatore dovrà dichiarare:

A.R.O.

"PETTINEO - CASTEL DI LUCIO - MOTTA D'AFFERMO"
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle gare;
- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
- si obbligherà a comunicare, tramite il Direttore dell'esecuzione, alla Stazione appaltante e all'Osservatorio Regionale dei lavori pubblici, lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;

L'Appaltatore dovrà impegnarsi a denunciare alla Magistratura o agli organi di polizia ed in ogni caso all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione del servizio.

L'Appaltatore si impegnerà a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti; pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi e simili a determinate imprese; danneggiamenti; furti di beni personali o in cantiere, ecc.).

Si obbligherà, inoltre, ad inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo, etc... dichiarandosi consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, l'aggiudicatario, sottoscrivendo il contratto, dovrà attestare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

L'Appaltatore è tenuto a prendere atto del contenuto del DPR n. 62/2013, nonché del Codice di Comportamento Integrativo adottato dal Comune con il quale sottoscriverà il contratto e si dovrà impegnare ad osservare, e far osservare ai propri dipendenti, tutte le disposizioni in essi riportati.

In caso di violazioni da parte dell'aggiudicatario degli obblighi previsti dal codice di comportamento emanato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché di quelli comunali, si provvederà a pronunciare la risoluzione del contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

ART. 13 Penalità

Qualora, per negligenza imputabile all'appaltatore, non siano rispettati i termini di espletamento della prestazione di erogazione del servizio e/o il servizio sia reso in misura inferiore a quanto pattuito e/o ovvero semplicemente difforme rispetto alle condizioni di aggiudicazione e contrattuali, il Direttore dell'esecuzione del contratto del Comune interessato, commina al gestore inadempiente una penale commisurata alla gravità della negligenza.

Qualora la sanzione stabilita a titolo di penale sia pari o superiore al 20% dell'importo di aggiudicazione riferito al singolo comune, è facoltà dello stesso Comune risolvere il contratto stipulato.

L'appaltatore assume l'obbligo di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata RD e quelli relativi alla quantità di RUB indicati all'art.1 del presente capitolato e in caso di mancato raggiungimento per motivi imputabili all'appaltatore, lo stesso sarà tenuto a corrispondere gli importi delle penali di seguito definite all'Ente contraente, cui comunque compete la verifica sulla regolare esecuzione del servizio nel rispetto del contratto, il controllo del territorio e la repressione nei confronti degli utenti inadempienti.

Con cadenza annuale dall'inizio del servizio verrà effettuata congiuntamente dal singolo Comune contraente e dall'ufficio comune di A.R.O. la verifica sul raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata RD, dei minori conferimenti di RSU indifferenziati in discarica (RI) e sull'andamento della performance sui quantitativi di RUB.

Per il mancato raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata RD, **per ogni punto percentuale in meno rispetto a quanto prefissato dalla norma (anno 2015 RD 65%) verrà applicata annualmente una penale pari allo 0,35% dell'importo annuale posto a base d'asta per il singolo comune.**

Per il mancato raggiungimento della riduzione dei quantitativi dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (RI) conferiti per lo smaltimento finale, per ogni punto percentuale in meno rispetto alla performance di miglioramento raggiunta per la raccolta differenziata, verrà applicata **una penale pari allo 0,25% dell'importo annuale posto a base d'asta per il singolo comune.**

Per il mancato raggiungimento dell'obiettivo relativo alla quantità di RUB entro anni uno dall'avvio del servizio, verrà applicata **una penale pari allo 0,1% dell'importo annuale posto a base d'asta** per il singolo comune per ogni Kg/abitante x anno superiore al valore fissato dalla norma pari a 81 Kg/anno per abitante.

Per il primo anno di avvio del servizio, gli obiettivi saranno verificati negli ultimi due mesi.

Ove il mancato raggiungimento degli obiettivi della raccolta differenziata nell'anno dovesse superare il 25% degli obiettivi prefissati, l'Ente contraente si riserva il diritto insindacabile di risolvere unilateralmente il contratto incamerando la cauzione definitiva, salvo sempre il diritto al risarcimento dei danni.

Tutte le inadempienze, le inosservanze e le mancanze in genere, rispetto agli obblighi ed alle prescrizioni previste nel Capitolato Speciale d'Appalto, nonché alle disposizioni di legge e/o regolamenti, sono accertate dal Direttore dell'esecuzione del contratto del Comune interessato e contestate in forma scritta, anche via P.E.C. (posta elettronica certificata), all'Appaltatore presso il domicilio eletto. La medesima comunicazione dovrà essere indirizzata all'ufficio comune di A.R.O. per conoscenza.

L'Impresa può produrre le eventuali controdeduzioni scritte, da fare pervenire al Protocollo Generale del Comune di pertinenza e per conoscenza all'ufficio comune di A.R.O. entro i sette giorni successivi al ricevimento della contestazione di cui sopra.

Trascorso inutilmente tale termine, si intende riconosciuto il difetto dell'Impresa e, pertanto, si procederà all'applicazione delle penali, il cui ammontare sarà trattenuto sul primo pagamento in scadenza, fatta

comunque salva l'assunzione degli ulteriori provvedimenti specificatamente previsti in altri articoli del contratto, del capitolato o in disposizioni di legge ovvero di regolamento.

Ugualmente si procederà nel caso in cui, seppure prodotte in tempo utile, le controdeduzioni non fossero riconosciute valide e sufficienti.

Sulle controdeduzioni presentate dal Responsabile dell'impresa si pronuncerà in via definitiva il Direttore dell'esecuzione del contratto del Comune interessato.

Per l'inosservanza delle norme del Capitolato o del contratto che non costituiscono causa di risoluzione del rapporto, potranno essere applicate le seguenti penalità, oltre al rimborso delle eventuali spese che l'Amministrazione comunale dovesse affrontare per effettuare il servizio con mezzi propri o di terzi:

Sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi e/o obiettivi contrattuali, salvo verifica.

Inadempienza	Sanzione
Mancata esecuzione giornaliera del servizio per l'intero territorio comunale rispetto a quella prevista	€ 500,00 per singola contestazione
Parziale esecuzione giornaliera del servizio per zone del territorio comunale	€ 250,00 per singola contestazione
Mancato svuotamento dei contenitori alla data prevista	€ 50,00 per ogni contestazione
Mancato rispetto degli orari previsti per esecuzione del servizio	€ 250,00 per singola contestazione
Mancato rispetto di quanto previsto per il personale impiegato	€ 1.000,00 per singola contestazione
Ritardata consegna dei documenti previsti per la sicurezza – D. Lgs n.81/2008 e ss. mm. e ii.	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo
Mancata disponibilità dei mezzi nei giorni previsti	€ 500,00 per singola contestazione
Inadeguata manutenzione e pulizia dei mezzi impiegati	€ 500,00 per singola contestazione
impedimento e\o scarsa collaborazione all'azione di controllo da parte del Comune, dell'ufficio comune di A.R.O. o di loro incaricati	€ 2.000,00 per singola contestazione

In caso di reiterazione della stessa infrazione nel corso dello stesso anno contrattuale, le penali saranno applicate nella misura doppia. In considerazione della natura del servizio, la reiterazione di un'inosservanza grave, ad insindacabile giudizio del Comune di riferimento, potrà essere causa di rescissione in danno del contratto stipulato.

Il personale incaricato allo scopo dalla singola Amministrazione comunale effettuerà la vigilanza ed il controllo sul servizio. Qualsiasi mancanza agli obblighi del contratto d'appalto sarà accertata dal personale comunale preposto e dal Rappresentante dell'Impresa, i quali redigeranno un apposito verbale in contraddittorio, che verrà successivamente comunicato all'Impresa stessa. Ugualmente in caso di irreperibilità del Rappresentante d'Impresa nel giorno stabilito dall'Amministrazione, si procederà tramite la sottoscrizione del verbale da parte di due testimoni presenti sul luogo.

Gli accertamenti e le verbalizzazioni di cui sopra costituiscono elementi probatori ai fini dell'applicazione delle penalità.

Le penali non si escludono tra di loro ma, all'occorrenza, si cumulano; inoltre, la loro applicazione non è pregiudiziale ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti previsti dal contratto, dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, da Leggi ovvero da Regolamenti e/o determinazioni.

Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque dovranno essere opportunamente documentate. I servizi non effettuati per cause di forza maggiore dovranno essere recuperati entro le 24 ore successive.

Analogamente, i servizi non effettuati, o effettuati parzialmente, per i quali sia stata elevata contestazione a norma dei commi precedenti, dovranno essere recuperati nelle 24 ore successive dalla comunicazione dell'Ufficio competente.

L'applicazione della penalità o della trattenuta come sopra descritto non estingue il diritto di rivalsa dell'Amministrazione comunale nei confronti dell'Impresa per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'Impresa rimane comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.

Ferma restando l'applicazione delle penalità soprascritte, qualora l'Impresa non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dall'Amministrazione comunale di riferimento questa, sentito l'ufficio comune di A.R.O., a spese dell'Impresa stessa e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio all'esecuzione di quanto necessario.

L'ammontare delle ammende e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio, saranno trattenute in sede di liquidazione delle fatture successive anche riguardanti periodi di diversa competenza.

In ogni caso l'ammontare complessivo delle penalità applicate all'impresa non potrà superare il limite del 15% dell'importo contrattuale.

ART. 14 **Garanzie e cauzioni**

I concorrenti, a corredo dell'offerta, sono obbligati a presentare una garanzia ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo n° 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia dell'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia deve avere validità per almeno un anno dalla data di presentazione dell'offerta ed è automaticamente svincolata, per l'aggiudicataria, a seguito dell'affidamento del servizio.

La cauzione sarà restituita ai non aggiudicatari a conclusione della gara non oltre trenta giorni dalla data della aggiudicazione definitiva.

Laddove, a seguito dell'aggiudicazione, i concorrenti classificatisi utilmente si rifiutino o non diano seguito alla richiesta di produzione dei documenti necessari per addivenire all'affidamento e/o di stipulare tutti o parte dei contratti con i singoli comuni, la cauzione sarà incamerata dall'ufficio comune di A.R.O. in luogo e per conto dei Comuni di cui alla gara in oggetto.

Ad avvenuta aggiudicazione, l'esecutore del contratto dovrà costituire, a copertura e garanzia degli eventuali rischi da inesatto adempimento o infrazione degli obblighi contrattuali, risoluzione o decadenza del contratto, un deposito cauzionale definitivo secondo le modalità, i criteri ed i contenuti previsti dall'art.103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Resta ferma la possibilità di chiedere l'applicazione delle riduzioni specificamente previste, tanto per la cauzione provvisoria che per quella definitiva, dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs 50/2016.

ART. 15 **Copertura assicurative**

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi **danno causato a persone o beni** in dipendenza di fatti o circostanze riconducibili all'espletamento del servizio, nonché in dipendenza di fatti o circostanze derivanti da omissioni, negligenze o altre inadempienze ad esso riferibili, ed è pertanto tenuto a stipulare una polizza assicurativa a beneficio di ciascun Comune nel territorio in cui è espletato il servizio oggetto del presente capitolato per una copertura assicurativa pari **5,00 % dell'importo posto a base di gara** per il singolo Comune.

L'appaltatore è inoltre tenuto a stipulare una polizza assicurativa a beneficio di ciascun Comune nel territorio in cui è espletato il servizio oggetto del presente capitolato, a copertura del rischio da **responsabilità civile per danni ambientali** prodotti durante lo svolgimento delle attività affidate, per una copertura assicurativa pari **5,00 % dell'importo posto a base di gara** per il singolo Comune.

L'appaltatore è altresì obbligato a costituire apposita polizza assicurativa a beneficio di ciascun Comune nel territorio in cui è espletato il servizio oggetto del presente capitolato, per **danni arrecati a terzi o ai lavoratori da mezzi ed attrezzature utilizzate per l'espletamento del servizio**, in dipendenza di atti vandalici, eventi calamitosi, etc, per una copertura assicurativa pari **5,00 % dell'importo posto a base di gara** per il singolo Comune.

Le garanzie sopra indicate potranno essere costituite con polizza unica per ciascun comune.

ART. 16 **Revisione**

Il canone annuo di aggiudicazione dei servizi oggetto del presente appalto, così come l'elenco dei prezzi offerti con costi unitari (costo personale, nolo orario mezzi, ecc.) sono assoggettati alla revisione periodica del prezzo a seguito dell'inflazione.

La quantificazione degli importi revisionati dovuti è effettuata:

- Per il 60% dell'importo del canone, secondo le variazioni del costo del personale rilevata da FISE – ASSOAMBIENTE, relative agli inquadriati nel 3° livello che hanno maturato 3 scatti di anzianità, corretto con gli effetti della contrattazione di secondo livello;
- Per il 30% dell'importo del canone, secondo le variazioni dell'indice NIC dei trasporti depurato della componente "carburanti e lubrificanti" ossia costituito dalla combinazione ponderale delle voci "ISTAT":

070201 – Acquisto pezzi di ricambio;

070203 - Manutenzioni e riparazioni mezzi di trasporto;

070204 - Altre servizi relativi ai mezzi di trasporto

- Per il 10% dell'importo del canone, secondo le variazioni della componente "carburanti e lubrificanti" dell'indice NIC dei trasporti, ossia della voce 07020202 delle rilevazioni ISTAT.

Si procederà alla revisione a partire dal primo giorno dell'anno successivo alla data di avvio del servizio.

ART. 17

Variazioni quali-quantitative del servizio

Per tutta la durata dell'appalto l'amministrazione appaltante può richiedere la variazione delle modalità di esecuzione dei servizi previsti e/o l'integrazione o la modifica degli stessi per:

- Adeguamento a disposizioni obbligatorie di Legge e/o regolamentari eventualmente emanate e/o adottate durante il corso di validità del contratto di appalto;
- Successive necessità e/o esigenze di razionalizzazione e/o estensione dei servizi;
- Estensione della raccolta differenziata domiciliare ad aree in cui non era inizialmente prevista;
- Sperimentazione e ricerca.

Il gestore potrà, inoltre, proporre all'Amministrazione appaltante, che si riserva comunque ogni decisione al riguardo, variazioni delle modalità esecutive dei servizi stessi, purché finalizzate alla loro razionalizzazione ed al loro miglioramento.

I corrispettivi conseguenti alle variazioni quali-quantitative saranno determinati applicando le quotazioni offerte in gara dal gestore nello specifico Elenco Prezzi (che dovranno fare, comunque riferimento al ribasso offerto in sede di gara) ovvero, qualora si ravvisi la necessità di definire nuovi prezzi, sulla base dei costi di una dettagliata analisi di mercato condotta con principi analoghi a quelli che hanno determinato i prezzi contrattuali e concordata fra le parti.

Qualora, a seguito di approvazione e/o modifiche del Piano di Ambito della S.R.R. cui il/i Comune/i appartiene/appartengono, si rendesse necessario adeguare il Piano di Intervento dell'A.R.O. posto a base di gara, che comporta refluenze sull'organizzazione del servizio appaltato, l'Amministrazione appaltante potrà procedere a rinegoziare il contratto di appalto.

In tale ipotesi quest'ultima comunicherà il proprio intendimento alla rinegoziazione del contratto in essere, indicando le variazioni sul servizio e, contestualmente, indicando il nuovo corrispettivo determinato applicando le voci di Elenco Prezzi originario o, in assenza di voce di costo, facendo ricorso ad opportune voci di analisi; a detto corrispettivo sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara.

Qualora si verificassero modifiche in ordine alla localizzazione degli impianti di destinazione per i rifiuti differenziati e/o indifferenziati rispetto a quelle indicate dall'Ente appaltante nel Piano di Intervento, che comportino conferimenti al di fuori del territorio della Regione Sicilia, i relativi maggiori costi saranno determinati applicando il parametro di riferimento pari a € 0,10 per ogni tonnellata e per ogni chilometro misurato nel tragitto di sola andata dai confini della Regione Sicilia all'impianto di conferimento; a detto corrispettivo sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara.

ART. 18 **Carattere del Servizio**

Le attività del presente appalto costituiscono servizio pubblico essenziale per la collettività amministrata dai comuni in ragione delle Norme di Attuazione dell'art. 117 lettera p) della Costituzione, così come ribadito dall'art. 4 della L.R. n° 9/2010.

Pertanto il servizio non potrà essere interrotto per cause dipendenti dall'appaltatore.

In caso di scioperi o cause di forza maggiore dovranno comunque essere assicurati i servizi essenziali.

ART. 19 **Ulteriori disposizioni relative ai rapporti fra comune e soggetto aggiudicatario – Clausola sociale e obblighi nei confronti dei dipendenti**

Il soggetto aggiudicatario subentrerà nella gestione del servizio pubblico alla data della sottoscrizione del contratto.

Al fine di assicurare la salvaguardia dell'occupazione e delle professionalità maturate nella esecuzione dei servizi condotti dalla precedente gestione sul territorio interessato dal presente appalto, il concorrente nella predisposizione dell'offerta dovrà tenere conto e rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente, dall'art.19 comma 8 della L.R. n.9 del 08/04/2010 e s.m.i., dal D.Lgs. n°152/2006 art. 202, dal Piano di Intervento dell'ARO, nonché dall'Accordo Quadro sottoscritto tra l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e le parti sociali del 6/8/2013 (pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento Regionale delle Acque e dei Rifiuti) e conseguenziali.

Il personale di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 19 L.R. 9/2010, assunto all'esito delle procedure volte a garantire il definitivo avvio del servizio, è utilizzato dai soggetti affidatari dell'appalto che ne assumono la responsabilità gestionale, operativa e disciplinare, anche per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nonché per l'erogazione delle retribuzioni;

Per ciò che riguarda i rapporti con il personale si farà riferimento a quanto stabilito dal campo di applicazione del CCNL unico di settore.

Il soggetto affidatario del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti si impegna a dare piena ed esatta esecuzione al Progetto offerto in sede di gara, secondo termini e condizioni disciplinate nel contratto e nel presente capitolato.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente, nei riguardi del personale impiegato nei servizi appaltati, tutte le vigenti disposizioni di legge e quelle che dovessero essere eventualmente emanate anche dopo l'aggiudicazione, relative al trattamento giuridico, economico e normativo, ivi compreso quello assistenziale, assicurativo, previdenziale e di sicurezza, prevenzione infortuni, ed igiene sul lavoro stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi stessi.

ART. 20 **Risoluzione**

Il contratto di appalto potrà essere risolto di diritto ai sensi dell'art.1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al gestore con raccomandata a/r, nei seguenti casi:

- qualora venga accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario nel corso della procedura di gara ;
- qualora a carico dell'impresa venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 1 septies Decreto Legge 6 settembre 1982, n.629 e s.m.i. e Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159.
- mancata assunzione del servizio da parte della ditta appaltatrice entro la data stabilita dal contratto e dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- in caso arbitrario di abbandono o sospensione del servizio non dipendente da scioperi e/o altre cause di forza maggiore;
- qualora l'appaltatore si sia reso o si renda colpevole di frode, grave negligenza e grave inadempienza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sentenza dichiarativa di fallimento, sentenza di ammissione alla procedura di concordato preventivo, sentenza di ammissione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, cessazione dell'attività commerciale;
- qualora il gestore non costituisca adeguato autoparco e non provveda sostanzialmente per le attrezzature di materiali previsti a suo carico secondo quanto dichiarato nel progetto offerta;
- sospensione o cancellazione della Ditta dall'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, ex art. 212 del D. Lgs. n° 152/2006 e D.M. n° 406/98;
- qualora venga accertato da parte del Responsabile del Procedimento che la ditta, pur avendo ricevuto i regolari e dovuti compensi per i servizi resi fino al mese antecedente a quello di pagamento, non paghi regolarmente la retribuzione dei lavoratori entro il giorno 15 del mese successivo;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del comune, ai sensi del precedente articolo "Cauzioni";
- impedimento manifesto da parte del gestore dell'esercizio dei poteri di controllo dell'Ufficio comune di ARO e dei singoli comuni contraenti;

- mancato rispetto di quanto stabilito nel protocollo di legalità stipulato il 23 maggio 2011 tra la Regione Siciliana - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Confindustria Sicilia, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani;
- mancato rispetto di quanto stabilito nel protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12.07.2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'isola, autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31.01.2006);
- mancato reiterato rispetto delle norme contenute nel D.P.R. n. 62/2013 e nei Codici di Comportamento approvati dai Comuni facenti parte dell'ARO Pettineo, Castel di Lucio e Motta d'Affermo con delibere di Giunta Comunale, rispettivamente, n. 12 del 26/02/2014, n. 18 del 18/01/2014 e n. 7 del 19/02/2014;
- mancata comunicazione dei dati e delle tabelle riassuntive indicate nell'art. 17 dello schema di contratto;
- ogni altra grave violazione di norme di legge, del presente capitolato o del contratto.

In tutti i predetti casi di risoluzione i comuni contraenti hanno diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, per quanto di rispettiva competenza, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno nei confronti del gestore.

Nei casi sopra citati il contratto si risolve di diritto nel momento in cui il comune contraente comunica all'appaltatore, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'Impresa stessa.

Nei casi sopra citati il comune contraente farà pervenire all'appaltatore apposita comunicazione scritta contenente intimazione ad adempiere a regola d'arte la prestazione entro sette giorni naturali consecutivi. Decorso detto termine senza che l'appaltatore abbia adempiuto secondo le modalità previste dal Capitolato, il contratto si intende risolto di diritto.

In caso di risoluzione del contratto, all'appaltatore spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, dedotte le eventuali penali.

Sia il comune contraente, sia l'appaltatore potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità a eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle parti, in base all'art. 1672 del codice civile.

In seguito alla risoluzione del contratto per inadempimenti contrattuali imputabili all'appaltatore la Stazione Appaltante potrà procedere all'affidamento del servizio ad altra impresa.

ART. 21 **Recesso**

Il comune contraente ha diritto di recedere dal contratto d'appalto con effetto immediato e mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi al gestore, nei casi di, giusta causa; ove per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- la perdita in capo al gestore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal bando di gara e dal disciplinare di gara;
- la condanna, con sentenza passata in giudicato, di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato del gestore per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero qualora i medesimi siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- mutamenti di carattere organizzativo della Stazione appaltante comune, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici o accorpamento o soppressione del comune.

Dalla data di efficacia del recesso, il gestore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.

In caso di recesso del comune contraente, il gestore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

ART. 22

Controllo condotta del servizio

Il comune contraente verificherà l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto e qualora venissero riscontrate deficienze o inadempienze da parte dell'appaltatore, si riserva il diritto di sospendere il pagamento delle fatture e eventualmente di risolvere il contratto nel rispetto delle modalità e dei termini previsti negli articoli del presente CSA.

In caso di disservizi e di eventuali inadempienze contrattuali, il comune contraente provvederà alla contestazione ed alla eventuale applicazione delle penali o di altri provvedimenti previsti dal Capitolato. Di norma le comunicazioni, contestazioni e/o disposizioni saranno trasmesse via pec.

I servizi contrattualmente previsti che l'appaltatore non potesse eseguire per cause di forza maggiore saranno proporzionalmente quantificati e dedotti in sede di liquidazione dei corrispettivi.

Il comune contraente si riserva la facoltà di disporre, anche senza preavviso, pesate campione degli automezzi utilizzati per i servizi.

ART. 23

Servizi o forniture occasionali

Il comune contraente si riserva la facoltà di affidare servizi o forniture complementari o nuovi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 36 del D Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.

ART. 24

Cessione del Contratto e dei crediti. Vicende soggettive dell'esecutore del contratto.

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma.

Ogni atto contrario è nullo di diritto e comporta l'immediata risoluzione del contratto ai sensi dell'art.

A. R. O.

"PETTINEO - CASTEL DI LUCIO - MOTTA D'AFFERMO"
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

108, comma 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016 in combinato disposto con l'art. 106, comma 1, lett d) ed e) secondo quanto specificato anche al comma 4°, lett. d) del medesimo articolo 106 del Codice dei Contratti pubblici.

È ammessa invece la cessione dei crediti, secondo le modalità previste dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. in combinato disposto con la Legge 21.2.1991, n.52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, che deve necessariamente essere stipulato ai fini della sua opponibilità all'amministrazione debitrice, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato, in originale o in copia autenticata, direttamente al Comune facente parte dell'ARO al quale compete, in maniera autonoma ed in via esclusiva, eseguire i pagamenti dei corrispettivi per la parte di propria precipua spettanza.

In caso di cessione del credito, fermo ed impregiudicato il rispetto degli obblighi di tracciabilità, ogni singolo Comune facente parte dell'ARO interessato dalla nuova situazione giuridica potrà evitare che la cessione divenga efficace e opponibile al singolo Ente nei propri confronti formalizzando apposito rifiuto con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Ai sensi dell'art. 106, comma 13 del D.Lgs 50/2016, l'amministrazione cui è stata notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Sono assentite altresì le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 25
Foro competente.

Per qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra le parti contraenti sarà competente, in via esclusiva, l'Autorità Giudiziaria del Foro di Patti.

E' esclusa la competenza arbitrale.

PETTINEO, _____

Il Responsabile dell'Ufficio ARO
“Pettineo – Castel di Lucio – Motta d’Affermo”
Geom. Domenico BRANCATELLI